



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 48

di data 06/12/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA PIETRASTRETTA. IMPORTO EURO 680.000,00. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6575.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 06.12.2021 n. 309 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Rifacimento collettori acque bianche e nere in via Pietrastretta" - opera n. 6575, datato agosto – ottobre 2021, dell'importo complessivo di euro 680.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	512.827,16	
oneri per la sicurezza	euro	21.342,21	
oneri per la sicurezza – COVID 19	euro	5.033,49	
sommano	euro		539.202,86

B) lavori in economia per opere non progettualizzabili da affidare alla stessa ditta appaltatrice

	euro		20.000,00
--	------	--	-----------

C) lavori e forniture a cura degli Enti erogatori del servizio per spostamenti ed adeguamenti sottoservizi ed allacciamenti

	euro		12.000,00
--	------	--	-----------

D) lavori in economia per lavori di spurgo e videoispezioni preliminari

	euro		7.500,00
--	------	--	----------

E) somme a disposizione dell'Amministrazione

E1) spese tecniche per coordinamento sicurezza CSP e CSE (oneri previdenziali e fiscali compresi)

euro	14.909,36
------	-----------

E2) compensi incentivanti indennità tecnica 2% su A) + B)

euro	11.184,06
------	-----------

E3) oneri aziendali per la sicurezza 2% dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza

euro	10.256,54
------	-----------

E4) imprevisti ed arrotondamenti (oneri fiscali compresi)

euro	3.711,24
------	----------

E5) i.v.a. 10% su A) + B) + E3)

euro	56.945,94
------	-----------

E5) i.v.a. 22% su C) + D)

euro	4.290,00
------	----------

sommano

euro	101.297,14
------	------------

totale

euro	680.000,00
------	------------

rinviamo a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

pagina 1/6

dato atto che le voci A), B) ed E3) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce E2) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20 commi 1 bis e 1 ter della l.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. ed dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in considerazione della tipologia dei lavori, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti a fronte di un considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento nell'ipotesi di compresenza di più affidatari. In particolare essi richiedono il completamento dell'opera nella sua interezza per poter essere fruibile a fine lavori. Infatti l'opera prevede la realizzazione di collettori di fognatura con opere di scavo e ripristini di pavimentazioni stradali, nonché altre tipologie di lavorazioni che presuppongono un attento coordinamento nelle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme di lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce D) lavori in economia per lavori di spurgo e videoispezioni preliminari, alla quale corrisponde specifica perizia di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

viste al riguardo la relazione scorpori del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria allegata alla nota 30.11.2021 prot. n. 315975, da cui si rileva l'opportunità di scorporare i lavori sopra richiamati adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di lavorazioni propedeutiche rispetto ai lavori principali medesimi e da eseguirsi a cura di ditte specializzate nel campo;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le lavorazioni di cui sopra non è necessaria la previsione nel Piano di sicurezza e coordinamento generale, trattandosi, come sopra riportato, di lavori da eseguire prima dei lavori principali, da un'unica ditta senza altre presenze in cantiere;

richiamata la propria determinazione 01.09.2021 n. 23/39 con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale verso la corresponsione del compenso di euro 14.909,36 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi) ed è stata prenotata la somma di euro 665.090,64 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità

finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

richiamata inoltre la propria determinazione 26.11.2021 n. 23/47 con cui si è stabilito di modificare la sopra citata determinazione dirigenziale n. 23/39 del 01.09.2021, dando atto che il gruppo misto di progettazione è ora composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva, per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per la predisposizione del fascicolo sull'analisi del rischio geologico, nonché da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale, mantenendo inalterato quant'altro previsto nella richiamata determinazione dirigenziale n. 23/39 del 01.09.2021;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

richiamato in particolare l'art. 3 comma 1 della L.p. 2/2020, recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che prevede la possibilità di procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della l.p. 26/1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. Tale possibilità, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 8, comma 2 ter della medesima legge, si applica alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale (ad oggi 30 giugno 2023);

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 539.202,86 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 e s.m. stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico.

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme anche di tipo emergenziale che regolano la materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa;

- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 20.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

- i lavori di cui alla voce C) per l'importo di euro 12.000,00 (i.v.a. esclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

rilevato in relazione ai lavori di cui alla voce D) del quadro economico che l'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.";

atteso che le modalità semplificate sopra richiamate si applicano per effetto di

indicazioni organizzative interne anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

posto inoltre che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. le amministrazioni aggiudicatrici fino al 30.06.2023 possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m. (per i lavori euro 150.000,00), da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, n. 108;

atteso che l'importo previsto per il presente affidamento per i lavori di cui alla voce D) del quadro economico è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa), fissata dal decreto legge sopra citato;

ritenuto di affidare i lavori di cui alla voce D) per l'importo di euro 7.500,00 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza.

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

ritenuto di utilizzare la procedura sopra indicata, in ragione sia della particolarità del settore di mercato specifico, in cui esiste una pluralità di soggetti in possesso delle specifiche competenze per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che della tipologia di procedura che presenta ridotti vincoli esecutivi e strumenti operativi standardizzati, il cui utilizzo garantisce il rispetto di tempistiche paragonabili alle procedure di affidamento introdotte dalla normativa provinciale sopra richiamata con funzione di accelerazione e di semplificazione;

atteso che i requisiti di ammissione alla gara per le voci A) e D) saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci A) e D), che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020 e s.m., prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso".

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m. e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota

massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 08.11.2021 prot. n. 292451, di data 30.11.2021 prot. n. 315975 e di data 01.12.2021 prot. n. 317269;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 06.12.2021 n. 309 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo "Rifacimento collettori acque bianche e nere in via Pietrastretta" - opera n. 6575, datato agosto – ottobre 2021 dell'importo complessivo di euro 680.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 665.090,64 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 01.09.2021 n. 23/39 di euro 14.909,36 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B21002560004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 06/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 48	di data 06/12/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA PIETRASTRETTA. IMPORTO EURO 680.000,00. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6575.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio
Flavio Cescotti

Trento, addì 9 dicembre 2021